

COMUNE DI PILA
PROVINCIA DI VERCELLI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 135 DEL 20/12/2022

OGGETTO: “Variazione compensativa in partite di giro”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.04.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTO:

-l'art. 16 del D.Lgs. n. 118/2011 che disciplina la competenza delle variazioni degli stanziamenti di bilancio;
-l'art. 10, comma 4 del D.P.C.M. del 28/12/2011 che dispone: “Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti di contabilità degli enti, anche in deroga al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo dei dirigenti o, in assenza di norme, del responsabile finanziario dell'ente;

- il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 il quale modifica l'art. 175 del TUEL, introducendo il comma 5-quater che recita:

“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) Le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) Le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- c) Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivati da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187 comma 3-quinquies;
- d) Le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) Le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.

ACCERTATA la necessità di adeguare gli stanziamenti delle partite di giro riguardanti le ritenute erariali trattenute e da riversare all'Erario, in quanto gli accertamenti e gli impegni supereranno gli stanziamenti di bilancio attualmente previsti;

PRESO ATTO pertanto della necessità di operare una variazione in aumento degli stanziamenti riguardanti il capitolo Ritenute erariali in entrata ed in uscita, in termini di competenza e di cassa, diminuendo per lo stesso importo gli stanziamenti del capitolo Ritenute erariali reddito autonomo in entrata ed in uscita, in termini di competenza e di cassa;

DATO ATTO che tali variazioni non modificano gli stanziamenti in partite di giro “Entrate per conto terzi e partite di giro” ed “Uscite per conto terzi e partite di giro” e non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2017-2019;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 267/00;

DETERMINA

1.DI APPROVARE le variazioni compensative in partite di giro dettagliate nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante, all'interno delle previsioni dell'esercizio 2022;

2.DI DARE ATTO che le variazioni contenute nell'allegato al presente provvedimento non modificano gli stanziamenti in partite di giro “Entrate per conto terzi e partite di giro” ed “Uscite per conto terzi e partite di giro” e non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di previsione 2022-2024;

3.DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

4.DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;

5. DI DARE ATTO che le suddette variazioni sono coerenti con il Bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04.04.2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

PILA, li 20.12.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Daniela Toietti

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Pila dal 20.12.2022 per 15 giorni consecutivi

PILA, li 20.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mornico Patrizio

COPIA CONFORME

PILA, li 20.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mornico Patrizio